

Determinazione n. 51/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 7 luglio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 2003 al 2005, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e per gli esercizi dal 2003 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2003 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ernesto Basile

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe David

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) PER GLI ESERCIZI DAL 2003 AL 2005

SOMMARIO

PREMESSA. - 1. Ordinamento ed organi. - 2. Attività istituzionale. - 3. Il Personale e la relativa spesa. - 4. La gestione finanziaria. - 5. Conclusione.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ha formato oggetto di referto della Corte dei conti fino all'esercizio 2002 ¹.

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art.7 della stessa legge n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2003, 2004 e 2005 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Vedasi, da ultimo, atti Camera dei Deputati XIV, 220 (det. 9/04)

1. ORDINAMENTO ED ORGANI

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.), ente pubblico non economico per la promozione e l'esecuzione delle indagini e studi di economia agraria e forestale, venne istituito con il R.D. 10 maggio 1928, n.1418,.

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454, è stata rivista la natura giuridica dell'I.N.E.A. e sono state delineate le sue nuove funzioni nell'ambito del settore della ricerca in agricoltura, delineandone le nuove finalità nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del citato decreto legislativo. A tal fine sono state modificate alcune disposizioni statutarie e regolamentari.

L'art. 10 del citato decreto definisce l'I.N.E.A. "ente di ricerca di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria", inserendolo, sotto l'aspetto funzionale, nel sistema statistico nazionale (SISTAN) (D.M. 31-03-1990) e lasciandolo comunque sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In quanto ente che svolge compiti di ricerca, all'I.N.E.A., ai sensi dell'art.10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, si applicavano alcune disposizioni, in materia di funzioni, strumenti, valutazione, reclutamento del personale e mobilità con le università - contenute nel decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19, abrogato dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 - concernente il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

In particolare l'I.N.E.A., ai sensi dell'art.10, comma 4, del citato decreto legislativo n.454/99, nel rispetto degli obiettivi del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), previsto dal decreto legislativo n. 204/98, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale della ricerca, è tenuto a svolgere "attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-alimentare e forestale nazionali". L'Istituto è tenuto altresì a presentare al Ministero un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura.

L'Istituto, secondo le norme contenute nei commi 5, 6 e 7 dell'art.10 dello stesso decreto legislativo, realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole e agro-alimentari nel mondo rurale; svolge compiti sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso la concessione di borse di studio, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la formazione post-laurea nel campo della ricerca economica applicata al

settore agricolo; svolge inoltre attività di supporto, nell'applicazione delle politiche di settore a favore delle regioni e degli enti locali; in coerenza con il P.N.R. predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante sentita la conferenza Stato-Regioni.

All'INEA si estendono anche le disposizioni del D.Leg.vo 419/99 sul riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, nei limiti della compatibilità con le specifiche disposizioni di attuazione delle norme delegate sugli enti di ricerca.

Con il citato decreto legislativo n.454/1999 è stata, fra l'altro, modificata la composizione degli organi di governo dell'I.N.E.A..

Infatti, l'art. 14 del citato decreto, come integrato dall'art. 14, comma 1, lettere d), e) e g) della citata legge 6 luglio 2002, n. 137, stabilisce che gli organi di governo dell'Ente sono: a) il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attività di ricerca dell'ente; b) il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; d) il Consiglio scientifico.

Secondo tale disposizione, il <<consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano>>.

In tal modo l'INEA, sia per quanto attiene alla composizione degli organi di governo sia per la specificità delle funzioni delineate dalla recente riforma, è inquadrato a pieno titolo nel settore degli enti di ricerca in agricoltura di interesse nazionale.

La durata delle cariche è quadriennale.

I compensi spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale.

In applicazione dell'art. 14, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il proprio decreto n. 747 del 26 luglio 2002, ha sciolto gli organi di governo dell'I.N.E.A., compreso il Collegio dei revisori dei conti.

Con i successivi decreti nn. 754 e 757 del 26 luglio 2002 sono stati nominati, rispettivamente, il Commissario straordinario e due Subcommissari dell'I.N.E.A., <<sino alla nomina degli organi ordinari di amministrazione>> dell'Ente stesso.

Con il D.M. n. 811 del 18 novembre 2002, il Collegio dei revisori dei conti, sciolto con il precedente decreto n.747 del 26 luglio 2002, è stato incaricato di provvedere <<agli adempimenti urgenti e/o improrogabili>> <<fino alla nomina del nuovo Collegio>>. Con tale provvedimento si è evitato che la prolungata assenza dell'organo di controllo impedisse l'adozione di atti di gestione per i quali la vigente disciplina prevede il suo parere obbligatorio.

Con il D.P.C.M. dell'11 dicembre 2002, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato nominato l'attuale Presidente dell'I.N.E.A. per la durata di un quadriennio.

Con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 724 del 10 giugno 2003, sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione, che è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri. Deve al riguardo rilevarsi che lo sfasamento temporale tra la nomina del Presidente, avvenuta nel mese di dicembre 2002, e quella dei consiglieri, avvenuta nel mese di giugno dell'anno successivo, ha prodotto la prosecuzione della gestione Commissariale.

L'attuale Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è stato ricostituito con il D.M. 724 del 10 giugno 2003, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio scientifico è stato costituito con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 724 del 10 giugno 2003, composto, dal Presidente dell'INEA, da un esperto con funzioni di Vice Presidente, e da un terzo componente designato dalla Conferenza permanente tra Stato e regioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005 sono stati pubblicati lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione ed il regolamento di Amministrazione e Contabilità

Compensi spettanti e corrisposti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'INEA.

Nel triennio considerato dal presente referto le indennità di carica spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono rimaste immutate. I compensi corrisposti ai titolari degli organi durante lo stesso periodo sono da considerare, a titolo di acconto, fino all'emanazione del decreto Interministeriale del 20-06-2005 di cui appresso.

L'indennità di carica spettante al Commissario straordinario è stata stabilita, con il decreto del MIPAF n.463 del 15 luglio 1997, in misura "pari al 70% di quella prevista per il presidente dell'Ente".

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi annui lordi previsti per il Presidente, ed i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti stabiliti con Decreto interministeriale (Politiche agricole – Economia e finanze) del 20 giugno 2005.

<u>Consiglio di Amministrazione</u>	
Presidente	€. 75.613,39
Consiglieri	€. 14.601,06
<u>Collegio dei revisori dei conti</u>	
Presidente	€. 11.680,70
Componenti	€. 9.733,55
Supplenti	€. 1.946,42

Direttore generale

Per il nuovo Direttore generale, (il precedente fu nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 53 del 13/02/2004) nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 92 del 27 gennaio 2006, è stato stabilito il compenso onnicomprensivo di €. 119.911,73, oltre alla retribuzione di risultato nella misura massima del 20% della retribuzione di posizione fissa e variabile (€. 73.652,69).

Articolazione degli uffici

L'INEA, con sede centrale a Roma, è articolato in cinque Unità Organiche ed è presente sul territorio nazionale con strutture regionali articolate in 18 uffici di contabilità agraria (UCA) prevalentemente impegnati nell'organizzazione e gestione della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) ed in 16 Osservatori di Economia Agraria (O.E.A.) che collaborano ad attività della sede centrale e conducono analisi specifiche su scala regionale.

Organi di controllo interno

Non è stato ancora costituito il servizio di controllo interno. Tale organo è peraltro previsto nel nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento e si sottolinea la necessità che venga istituito al più presto.

3. IL PERSONALE E LA RELATIVA SPESA

La vigente pianta organica del personale dell'I.N.E.A. è stata approvata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549, con la delibera commissariale n.1036 del 22 febbraio 1999. Il contingente complessivo del personale è stato stabilito in 126 unità, escluso il direttore generale.

Nella tabella che segue sono indicati, per ogni livello o profilo professionale, i posti di organico ed il contingente del personale in servizio al 31 dicembre del 2003, del 2004 e del 2005, compreso il direttore generale ed il personale con contratto a termine.

PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO

Qualifica	Liv.	Dotazione Organica	Anno 2003		Anno 2004		Anno 2005	
			In servizio al 1/1	In servizio al 31/12	In servizio al 1/1	In servizio al 31/12	In servizio al 1/1	In servizio al 31/12
Dirigente	Unico	2	1	1	1	1	1	1
Dirigente di Ricerca	I	3	4	4	4	4	4	4
1° Ricercatore	II	12	10	8	8	8	8	6
Ricercatore	III	16	9	13	13	15	15	15
Dirigente Tecnologo	I	2	2	2	2	2	2	2
1° Tecnologo	II	5	3	6	6	6	6	6
Tecnologo	III	12	10	9	9	9	9	9
Tecnologo - Area amministrativa	III	3		3	3	3	3	3
Collaboratore Tecnico Enti Ricerca	IV	10	12	12	12	9	9	13
Collaboratore Tecnico Enti Ricerca	V	15	13	12	12	12	12	7
Collaboratore Tecnico Enti Ricerca	VI	15	10	10	10	10	10	10
Operatore Tecnico	VI	2	1	1	1	1	1	1
Operatore Tecnico	VII	1	1	1	1	1	1	1
Operatore Tecnico	VIII	2	3	3	3	3	3	3
Ausiliario Tecnico	VIII	0	1	1	1	1	1	1
Ausiliario Tecnico	IX	2		0	0	0	0	0
Funzionario di Amm.ne	IV	2	5	2	2	2	2	2
Funzionario di Amm.ne	V	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore di Amm.ne	V	3	3	4	4	4	4	4
Collaboratore di Amm.ne	VI	5	9	8	8	8	8	8
Collaboratore di Amm.ne	VII	7	0	3	3	3	3	3
Operatore di Amm.ne	VII	2	2	2	2	2	2	2
Operatore di Amm.ne	VIII	1	0	1	1	0	0	0
Operatore di Amm.ne	IX	2	2	1	1	1	1	1
Ausiliario di Amm.ne	IX	2	2	2	2	2	2	2
TOTALE		126	103	109	109	107	107	104